

N. R.G. 18260/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

REGOLAMENTO D'UFFICIO DI COMPETENZA
ARTT. 47 E 45 C.P.C.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fabio Florini	Presidente
dott. Giovanni Salina	Giudice Relatore
dott. Vittorio Serra	Giudice

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **18260/2017** promossa da:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in **[REDACTED]** N. 48 25100 BRESCIA presso il difensore avv. **[REDACTED]**.

ATTORE

contro

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in **[REDACTED]** N. 17 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. **[REDACTED]**.

CONVENUTO

pagina 1 di 14



Trattenuta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2019.

Lette le conclusioni definitivamente rassegnate dalle parti con fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con comparsa, ex art. 50 c.p.c., ritualmente e tempestivamente notificata, [REDACTED], quale socio-lavoratore dipendente della Soc. Coop. [REDACTED], riassumeva, innanzi all'intestato Tribunale, la causa originariamente promossa avanti al Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro ed avente ad oggetto l'impugnazione della delibera con cui, in data 2 novembre 2016, apparentemente comunicatagli il 7 novembre 2016, il C.d.A. della suddetta società aveva deciso la sua esclusione dalla compagine sociale a norma dell'art. 13 dello Statuto.

In particolare, l'attore in riassunzione, premesso che, con precedente separato ricorso proposto secondo il c.d. rito "Fornero", egli aveva impugnato, innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, un asserito licenziamento di fatto intimatogli dalla convenuta cooperativa in data 31 ottobre 2016, esponeva che lo stesso Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, separatamente investito anche dell'impugnazione della delibera di esclusione da socio, con ordinanza resa in data 31 ottobre 2017 – 6 novembre 2017, previa reiezione dell'istanza di riunione delle due pendenti cause, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia a conoscere di quest'ultima impugnazione, ritenendola ricompresa nella competenza funzionale ed inderogabile delle istituite Sezioni Specializzate in Materia di Impresa, ed aveva, per



ciò, assegnato alle parti il termine di legge per la riassunzione della controversia avanti l'intestata Sezione Specializzata.

Nel giudizio così riassunto, l'attore concludeva chiedendo, testualmente, dichiararsi "l'invalidità e/o illegittimità e/o nullità della delibera di esclusione del ricorrente adottata dal consiglio d'amministrazione della cooperativa convenuta in data 2.11.16, ovvero comunque annullare tale delibera e per l'effetto, ordinare alla cooperativa convenuta di reintegrare il ricorrente nei propri diritti di socio lavoratore".

Si costituiva in giudizio la società convenuta in riassunzione, la quale, contestando l'ammissibilità e la fondatezza delle domande proposte da controparte, concludeva chiedendo, dichiararsi, in via preliminare, la decadenza dell'attore dal diritto di impugnare la delibera di esclusione dalla compagine sociale convenuta, e, nella denegata ipotesi di prosecuzione del giudizio e di disconoscimento da parte del signor [REDACTED] della comunicazione della delibera di esclusione, disporsi verifica giudiziale della sua autenticità, intendendo valersi di essa a fondamento della propria eccezione; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande proposte dall'attore.

Nel corso del giudizio, all'udienza, ex art. 183 c.p.c., del 15 marzo 2018, il Giudice poneva, ex officio, la questione della competenza della Sezione Imprese del Tribunale di Bologna adita in riassunzione, ritenendo potersi ravvisare, diversamente da quanto statuito dal Giudice a quo, una connessione della presente controversia con quella avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento del socio-lavoratore [REDACTED] e, conseguentemente, la competenza, ex art. 40 c.p.c., del Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, a conoscere di entrambe le connesse cause.

Infine, all'udienza del 3 ottobre 2019, sulle conclusioni precisate dalle parti, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.

Fatte queste premesse, ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, la presente causa, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice a quo, non rientri tra quelle attribuite, ope legis, alla competenza funzionale inderogabile dell'intestata Sezione Specializzata in Materia di Impresa.



Ai fini della decisione, occorre anzitutto ripercorrere l'iter, giuridico-normativo, della questione in esame.

Ed invero, l'art. 1 L. n. 142/2001, nella sua originaria formulazione, prevedeva che *"il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali"*.

Il successivo art. 5, al secondo comma, stabiliva altresì che *"le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile."*

In caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998, n. 387. Restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo".

L'art. 9 della legge n. 30/2003 ha, successivamente, modificato il sopra citato art. 1 L. n. 142/2001, eliminando le parole *"e distinto"*, e ha anche sostituito il richiamato art. 5 c. II della stessa legge, che, come esposto, prevedeva espressamente il riparto di competenza tra giudice del lavoro e giudice civile, e ha, quindi, stabilito che *"il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile"* e che *"le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del Tribunale ordinario"*.

Con ordinanza n. 850 resa in data 19.1.2005, la Corte di Cassazione, a seguito di istanza di regolamento di competenza proposta, ex officio, dal Tribunale di Novara, con riferimento all'art. 5 L. n. 142/01 nel testo previgente alla modifica apportata dall'art. 9 L. n. 30/03, ha poi statuito che, nel caso *"in cui si controverta sulla cessazione del rapporto associativo e del rapporto lavorativo (configurabile come lavoro autonomo o*



come lavoro ex art. 409 n. 3 c.p.c.), la competenza non è quella del Tribunale ordinario, ma quella del Tribunale, in composizione monocratica come giudice del lavoro, con l'applicabilità del relativo rito.

Ed invero, in detti casi non può non trovare applicazione il principio fissato dall'art. 40, comma 3, c.p.c. che nelle ipotesi di connessione fa salva l'applicazione del rito speciale quando una della cause rientri tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.p.c.

A questa regola, cui deve riconoscersi carattere generale in ragione del principio della vis attractiva del rito del lavoro, costituisce eccezione la previsione legislativa di cui al testo novellato dell'art. art. 5 della legge n. 142 del 2001, secondo cui, come già ricordato, sono di competenza del tribunale ordinario le controversie tra socio e cooperative relative alle prestazioni mutualistiche.

Questa disposizione, per introdurre un'eccezione a principi generali di diritto processuale, deve essere interpretata nel rigido rispetto della lettera e della ratio ad essa sottesa, con impossibilità di estensione, quindi, alle controversie riguardanti i diritti sostanziali e previdenziali dei lavoratori.

Ne consegue che la norma in esame non può che operare per quanto riguarda unicamente "le prestazioni mutualistiche", cioè quelle prestazioni che – per eliminare l'intento speculativo delle società capitalistiche - si traducono in prestazioni che la società assicura ai suoi soci in termini più vantaggiosi rispetto ai terzi e che, a seguito della riforma introdotta dal d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, caratterizzano a vario titolo le suddette società, con una distinzione - operata dalla dottrina commercialistica - tra cooperative a <mutualità esclusiva> o a <mutualità prevalente>, e cooperative <diverse> (cfr. artt. 2511 e ss. c.c. nel nuovo dettato legislativo)".

In tema, giova osservare che, nell'anno 2003, era stato emanato il D. Lgs. n. 5 del 2003, "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366", che, all'art. 1 ("Ambito di applicazione"), nel definire le controversie cui esso si applicava, vi includeva quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile.

Tale norma dettava, relativamente ai procedimenti connessi a controversie in materia societaria ma aventi ad oggetto materie diverse, una disciplina degli effetti della



connessione, riguardo al rito da seguire, derogatoria rispetto a quella generale contenuta nel codice.

La deroga riguardava la prevalenza, rispetto a tutti gli altri, del rito societario e la inclusione tra le ipotesi di connessione di quella di cui all'art. 33 del codice di procedura civile, che il successivo art. 40 non contempla.

Successivamente, l'art. 1, comma 1, del D. lgs. n. 5/2003 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 28.3.2008 n. 71 limitatamente alle parole *"incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile"*, in quanto contenente, in riferimento a procedimenti connessi a controversie in materia societaria ma aventi ad oggetto materie diverse, una disciplina degli effetti della connessione, riguardo al rito da seguire, derogatoria rispetto a quella generale contenuta nel codice, non autorizzata dalla legge di delega.

L'art. 54, co. 5°, l. 18 giugno 2009, n. 69 ha poi abrogato il c.d. rito societario, prevedendo tuttavia al VI comma che *"gli articoli da 1 a 33, 41, primo comma, e 42, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge"*.

Con ordinanza n. 24692/2010, la Corte di Cassazione, pronunciandosi ancora una volta in sede di regolamento di competenza nell'ambito di una causa pendente al momento della sopravvenuta abrogazione del rito societario, dopo aver premesso di ritenere più convincente un'interpretazione dell'espressione "prestazione mutualistica" diversa rispetto a quella che la medesima Corte aveva fornito con la precedente ordinanza n. 850/2005 e collegata alla regolamentazione del licenziamento del socio lavoratore che trova fonte nell'art. 9 (*"il rapporto si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli artt. 2526 e 2527 c.c."*), avendo il duplice intervento innovativo apportato dalla l. n. 30/2003 un'evidente valenza sistematica, volta a valorizzare nella fattispecie la dipendenza del rapporto lavorativo da quello societario, affermava che il licenziamento intimato in dipendenza e/o contestualmente all'esclusione del socio risultava soggetto alle seguenti regole: 1) la cognizione sulla legittimità dell'esclusione del socio apparteneva al giudice ordinario con rito societario, secondo il disposto concorde degli artt. 2533 c.c. e D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 1; 2) ai sensi del D. Lgs. n. 5 del 2003, art. 1, comma 1, dovevano



pure trattarsi con rito societario le cause comunque connesse a quelle per loro natura assoggettate a tale rito; 3) poichè, ai sensi della L. n. 30 del 2003, art. 9 l'esclusione del socio comporta automaticamente il venir meno dell'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'accertamento della legittimità dell'esclusione è pregiudiziale a quello della legittimità del licenziamento; 4) la controversia relativa alla legittimità del licenziamento risultava dunque connessa a quella relativa alla legittimità dell'esclusione; 5) l'intera controversia doveva pertanto essere trattata dal giudice ordinario con il rito societario.

I principi appena richiamati erano dunque applicabili, secondo la S.C., alle cause ancora soggette al rito societario nonostante l'intervenuta abrogazione ex art. art. 54, co. 6°, l. n. 69/2009.

Nulla veniva precisato, invece, con riguardo alle cause introdotte successivamente all'abrogazione del rito societario, le quali, tuttavia, dovevano considerarsi assoggettate alla regola generale prevista dall'art. 40, comma 3, c.p.c., che, nelle ipotesi di connessione, fa salva l'applicazione del rito speciale quando una della cause rientri tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.p.c., con conseguente competenza del tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro e applicabilità del relativo rito.

Ed invero l'ordinanza n. 24692/2010, pur prendendo in parte le distanze dall'interpretazione dell'espressione "prestazione mutualistica" accolta dalla precedente ordinanza n. 850/2005, non giungeva ad affermare la devoluzione delle controversie relative al rapporto di lavoro tra il socio lavoratore e la cooperativa alla competenza tribunale ordinario anziché a quella del giudice del lavoro.

Il quadro normativo è infine ulteriormente mutato in seguito all'entrata in vigore del d.l. n. 1/2012, convertito nella l. n. 27/2012, istitutivo del c.d. "Tribunale delle imprese", con il quale sono state create le sezioni specializzate in materia di impresa, istituite presso i 12 tribunali e le 12 corti di appello nella quale erano state costituite dal d.lgs. n. 168/2003 le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale nonché presso gli uffici giudiziari posti nelle altre città capoluogo di regione, concentrando presso di esse non soltanto la materia della proprietà industriale e



intellettuale, ma anche, tra le altre, le controversie societarie relative a società di capitali e cooperative.

Tramite la costituzione di un giudice specializzato in materia di impresa, con concentrazione delle cause presso un numero ridotto di uffici giudiziari, il legislatore ha perseguito il dichiarato obiettivo *“di ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di medio/grandi dimensioni, aumentando in tal modo la competitività di tali imprese sul mercato”* (così la relazione al d.l.).

Le nuove sezioni specializzate in materia di impresa si configurano quali articolazioni degli uffici giudiziari posti nella città capoluogo di regione (oltre a Brescia e con esclusione della Valle d'Aosta, per la quale è competente Torino), funzionanti secondo le regole processuali del giudizio di cognizione ordinario (che, in particolare, comportano la collegialità della fase decisoria di primo grado per tutte le cause rientranti nella competenza delle s.s.i., ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c., secondo il quale *“Il tribunale giudica in composizione collegiale... nelle cause devolute alle sezioni specializzate”*, fatte salve le competenze del Presidente della sezione specializzata di cui all'art. 5 d.lgs. n. 168/2003).

Secondo l'art. 4 d.lgs. n. 168/2003, per l'individuazione del giudice competente occorre individuare l'ufficio giudiziario competente secondo *“gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale”* e *“nel rispetto delle normative speciali”* che disciplinano le varie categorie di controversie, in secondo luogo verificare la dislocazione regionale di tale ufficio giudiziario, e, quindi, riferire la competenza territoriale per la controversia *“concentrata”* alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione (ad eccezione di Brescia).

In tema di competenza, l'art. 3 comma 3 del d.lgs. n. 168/2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1 lett. d) del d.l. 24.1.2012, convertito con modificazioni nella l. n. 27/2012, prevede che *“Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”*.

Tale disposizione ha una diversa portata rispetto alla norma di cui al primo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 5/2003, che prevedeva che *“Si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le controversie, incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, relative a: ...”* (in seguito



dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale), in quanto quest'ultima assolveva alla specifica funzione di assoggettare al rito speciale societario le controversie connesse a quelle ricomprese nel novero delle "materie" proprie di tale rito, mentre l'art. 3 comma 3 in esame, tenuto conto del diverso contesto del d.lgs. n. 168/2003 – che non prevede alcun rito speciale, ma una mera "concentrazione" di competenza territoriale presso le sezioni specializzate degli uffici giudiziari regionali – si limita a ribadire la disciplina codicistica in tema di modificazioni della competenza per ragioni di connessione di cui agli artt. 31-36 c.p.c., ossia la proponibilità davanti al giudice competente per la causa principale (in questo caso la sezione specializzata) delle cause accessorie, delle cause di garanzia, delle cause pregiudiziali e delle cause riconvenzionali, nonché la disciplina del cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., facendo per il resto salve le previsioni generali di cui all'art. 40 c.p.c. quanto alla prevalenza del rito ordinario in caso di connessione, salva l'ipotesi del rito del lavoro.

Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve ritenersi che, nel caso in cui il socio lavoratore di società cooperativa impugni cumulativamente sia il licenziamento intimatogli dalla società medesima, sia l'esclusione da socio, siano ravvisabili due controversie - una delle quali (concernente il rapporto lavorativo) devoluta alla cognizione del tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro e l'altra (concernente il rapporto associativo) devoluta alle sezioni specializzate del tribunale in composizione collegiale in funzione di tribunale delle imprese - connesse per pregiudizialità ex art. 34 c.p.c.

Al riguardo deve ritenersi che, nonostante l'ambiguità dell'espressione "prestazione mutualistica" di cui all'art. 5, comma 2, quest'ultima non coincida con le "prestazioni lavorative" di cui all'art. 1, comma 1: non sembra infatti che la legge n. 30/2003 abbia fatto venir meno la distinzione tra rapporto associativo e rapporto lavorativo, avendo piuttosto provveduto a configurare un relazione di dipendenza dal secondo rispetto al primo, nel senso che, mentre l'estinzione del rapporto lavorativo non determina automaticamente la perdita della qualità di socio, l'esclusione da socio comporta il venir meno del rapporto lavorativo.

Si osserva inoltre che, se il legislatore avesse inteso sottrarre al giudice naturale tutta la materia concernente il rapporto lavorativo tra la cooperativa e il socio lavoratore



(comprensiva non soltanto delle cause concernenti la risoluzione del rapporto, ma di ogni altra controversia riguardante i diritti sostanziali e previdenziali dei soci lavoratori) per attribuirle al giudice ordinario, introducendo un'eccezione alla regola generale di cui al terzo comma dell'art. 40 - che nelle ipotesi di connessione fa salva l'applicazione del rito speciale quando una della cause rientri tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.p.c. - , avrebbe dovuto prevederlo espressamente.

Può dunque affermarsi che, nonostante la soppressione dell'esplicito richiamo contenuto nella precedente formulazione delle norme in questione, permanga la competenza del giudice del lavoro con riguardo alle controversie aventi ad oggetto il rapporto lavorativo; in tal senso depone la ritenuta applicabilità dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori nell'ipotesi in cui la delibera di esclusione del socio si fondi esclusivamente sull'intimato licenziamento per giusta causa, con la conseguenza che l'illegittimità del licenziamento comporta anche quella della delibera di esclusione del socio (vedi Cass., Sez. Lavoro, n. 14143/2012).

Vale infine la pena evidenziare che l'opposta interpretazione, oltre a dare luogo a una irragionevole discriminazione nei confronti delle controversie analoghe a quella in esame rispetto ad altri tipi aventi alla base fenomeni di natura associativa (quali ad esempio l'impresa familiare) devolute alla cognizione del giudice del lavoro, sottraendole ingiustificatamente al rito pensato specificamente per tale tipologia di liti, sarebbe foriera di inconvenienti pratici di non poco conto, in quanto comporterebbe la necessità, per il socio lavoratore, di introdurre la causa davanti al tribunale distrettuale, che in molti casi risulterebbe diverso dai fori esclusivi previsti dall'art. 413 c.p.c., e di versare il contributo unificato in misura doppia rispetto a quella prevista per le cause ordinarie e quadrupla rispetto a quella prevista per le cause di lavoro, con conseguente considerevole aumento di costi e disagi materiali.

Per altro verso, l'afflusso alla sezione specializzata in materia di impresa dall'intero distretto di un (presumibilmente) elevato numero di controversie analoghe alla presente, di natura prevalentemente giuslavoristica, da trattarsi oltretutto dal tribunale in composizione collegiale (non è infatti prevista davanti a detto organo la trattazione di cause in composizione monocratica), non sembra in linea con l'obiettivo dichiarato del legislatore, in sede di istituzione del tribunale delle imprese, di riduzione dei tempi di



definizione delle controversie in cui sono parti le società di medio/grandi dimensioni al fine di aumentarne la competitività sul mercato, e in generale di aumento dell'efficienza della giustizia coinvolgente le imprese.

In conclusione, l'interpretazione logica e sistematica dell'art. 3 l'art. 3 comma 3 del d.lg.s n. 168/2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1 lett. d) del d.l. 24.1.2012, convertito con modificazioni nella l. n. 27/2012, induce a ritenere che la norma non abbia affatto inteso derogare alla disposizione di cui al terzo comma dell'art. 40 e che, pertanto, nelle controversie quali quella in esame - nelle quali sono ravvisabili una causa concernente il rapporto lavorativo, rientrante nella competenza del giudice del lavoro, e una causa concernente il rapporto associativo, rientrante nella competenza del giudice ordinario, tra loro connesse per pregiudizialità - la competenza spetti non già al tribunale ordinario in composizione collegiale in funzione di giudice delle imprese, bensì al tribunale in composizione monocratica come giudice del lavoro, con applicabilità del relativo rito.

Il principio della vis attractiva del rito del lavoro costituisce, quindi, una regola a cui deve riconoscersi carattere generale e preminente per gli interessi di rilevanza costituzionale che la norma processuale è preordinata a garantire.

Del resto, il superiore assunto appare ulteriormente valorizzato dal richiamo, operato dalla Suprema Corte, alla autonoma rilevanza dei beni della vita tutelati dal diritto del lavoro e ciò nonostante la prevalenza accordata al rapporto associativo, relegando, in tal modo, la prevista competenza del giudice ordinario alle sole ipotesi in cui il petitum giudiziale non imponga in alcun modo il vaglio di norme regolatrici del rapporto di lavoro subordinato.

D'altra parte, la Corte di Cassazione, con ordinanza 21 novembre 2014, n. 24917, anch'essa resa in sede di regolamento di competenza, ha enunciato il principio secondo il quale, in caso di esclusione del socio lavoratore di cooperativa ai sensi della L. n. 142/2001, è il giudice del lavoro che deve farsi carico della causa, secondo il regime di competenza in vigore, giudicando, quindi, tanto la lite societaria, quanto quella lavoristica che sono implicate in ogni caso di risoluzione dei due contratti (appunto il contratto sociale e il contratto di lavoro) di cui si compone il complesso rapporto



giuridico disciplinato dalla legge sopra citata, evitando, così, di sottrarre alla competenza del più naturale giudice del lavoro, ed a beneficio del c.d. tribunale dell'impresa, la cognizione di controversie aventi un pressochè inesistente contenuto societario e che, in generale, conducono alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'esclusione del socio-lavoratore dalla cooperativa implica, infatti, una molteplicità di questioni sostanziali che, ancorchè generate dai due rapporti (sociale e di lavoro), sono tra di loro interferenti, determinando, sotto un profilo strettamente processuale, una connessione di cause per pregiudizialità logica e giuridica.

I superiori valori sostanziali evocati dalla Corte di legittimità portano legittimamente a riconoscere l'art. 40 c. III c.p.c. come *“una regola a cui deve riconoscersi carattere generale e preminente per gli interessi di rilevanza costituzionale che la norma processuale è preordinata a garantire”*.

Siffatta prevalenza va altresì ravvisata anche in relazione all'art. 2 D.l. n. 1 /2012, conv. in L. n. 27/2012, la quale, come detto, ha perimetrato la competenza delle Sezioni Imprese, estendendola alle controversie in materia di *rapporti societari e cause connesse*.

Di recente, la Suprema Corte, a Sezioni Unite (v. Cass. Sez. Un. 20 novembre 2017, n. 27435 e n. 27436), ha affermato che la riforma legislativa del 2003 ha definitivamente assegnato al collegamento giuridico fra i due rapporti contrattuali un carattere unidirezionale, sicchè, premessa l'impostazione dualistica imposta espressamente dal legislatore, secondo cui “il socio può non essere lavoratore”, viceversa “qualora egli perda la qualità di socio non può più essere lavoratore”, in capo al socio lavoratore coesistono due rapporti contrattuali, quello associativo e quello di lavoro, che, pur dopo l'intervento della l. 30/2003 (che ha disposto l'eliminazione dal 3° comma dell'art. 1 della l. 142/2001 dell'aggettivo “distinto” lasciando in riferimento al rapporto di lavoro soltanto la qualificazione di “ulteriore”), si combinano fra loro nella forma di un collegamento necessario che ha caratteristiche di unidirezionalità, da intendersi, quest'ultima, nel senso che mentre “la cessazione del rapporto di lavoro ... non implica necessariamente il venir meno di quello associativo”, la “cessazione del rapporto associativo ... trascina con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro, sicchè il



socio, se può non essere lavoratore, qualora perda la qualità di socio, non può più essere lavoratore”.

Né l'applicazione dei principi sopra enunciati è preclusa dall'attuale pendenza del connesso procedimento “giuslavoristico” innanzi alla Corte di Cassazione, atteso che, nel caso di specie, ciò che rileva non è la possibilità o meno di riunire le due cause, bensì l'individuazione del giudice naturale per legge cui, per le sopra illustrate ragioni di connessione, dover devolvere, ab initio, la cognizione e la decisione della presente controversia.

Conseguentemente, alla luce delle considerazioni che precedono, la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Bologna si ritiene incompetente, per essere, invece, competente il Tribunale di Reggio Emilia in funzione di Giudice del Lavoro, e, per l'effetto, formula, ex officio, ai sensi degli artt. 42, 45 e 47 c.p.c., istanza di regolamento di competenza.

P.Q.M.

visti gli artt. 45 e 47, comma 4° c.p.c.

DICHIARA

la propria incompetenza a decidere la presente controversia e, a tal fine, solleva conflitto di competenza in relazione alla ordinanza pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 31 ottobre 2017 – 6 novembre 2017, formulando, d'ufficio, istanza di regolamento di competenza.

ORDINA

la rimessione del fascicolo d'ufficio alla Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione affinché voglia provvedere ad indicare il giudice competente a conoscere la controversia, nonché a pronunciare ogni altro conseguente provvedimento.



Visto l'art. 48 c.p.c.

DISPONE

la sospensione del presente giudizio.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 14 maggio 2020.

Il Giudice Relatore
dott. Giovanni Salina

Il Presidente
dott. Fabio Florini

